



COMUNE DI MARCHENO

PROVINCIA DI BRESCIA (BS)

SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 13 del 18/01/2023

Oggetto :	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'ENTE NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 06/12/2021 - "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - ANNUALITÀ 2020-2021". CUP F22J20005190006
-----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la deliberazione n. 53 del 30/12/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato al Bilancio di Previsione 2022/2024;

Richiamata la deliberazione n. 54 del 30/12/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e successive variazioni;

Richiamata la deliberazione n. 1 del 17/01/2022 con cui la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa e successive variazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 13/09/2021 con la quale è stato approvato il Piano della performance e degli obiettivi 2021/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Visto il Decreto sindacale n. 8 del 31/08/2022 con il quale si è provveduto ad individuare il Responsabile del Servizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Richiamato l'art. 113 del d.lgs 50/2016 che disciplina <<Incentivi per funzioni tecniche>> ed in particolare i commi 2 e 3 che recitano:

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale."

Constatato che l'articolo 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" disciplina la costituzione di apposito fondo e la successiva ripartizione dell'ottanta per cento dello stesso "per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori";

Richiamata la disposizione del comma 5-bis del richiamato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

Considerato che:

1. con interpretazione giurisprudenziale intervenuta a seguito della suddetta novella legislativa e, in particolare, del seguente principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG in data 10 aprile 2018): "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017";
2. con deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG in data 4 novembre 2021): "Qualora un'amministrazione locale abbia omesso di adottare il regolamento necessario a consentire la distribuzione degli incentivi per la progettazione secondo la normativa vigente può adottare ex post un regolamento nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate e afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo";

Atteso che in data 5 agosto 2020, in sede di contrattazione integrativa del personale, è intervenuto l'accordo su criteri e modalità di ripartizione del fondo di cui trattasi, accordo la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione giuntale n. 83 del 21/12/2020;

Atteso altresì che, come risulta dal verbale in data 5 agosto 2020, il Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche è stato considerato dalle parti sindacali come allegato al Contratto Decentrato Integrativo CCDI - parte Normativa, sottoscritto tra la delegazione di parte sindacale e la delegazione di parte pubblica in data 11/12/2019;

Visto il "Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06/12/2021;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 14 del 14/02/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE – ANNUALITÀ 2020-2021" dalla quale si evince dal quadro economico dell'opera l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti pari ad € 357,00;

Vista la determina n. 277 del 05/10/2022 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - ANNUALITÀ 2020-2021" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA;

Vista la determina n. 393 del 29/12/2022 avente ad oggetto "RICOGNITIVA FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'ENTE NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 06/12/2021." che richiamava l'intervento con tutti i riferimenti (indicazione lavori, determina aggiudicazione, ecc) ed il relativo incentivo da liquidare;

Atteso che, in relazione al riparto degli incentivi secondo le disposizioni del vigente Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche e alle funzioni attribuite secondo l'organizzazione interna, sono stati determinati i seguenti incentivi da riconoscere al personale dipendente, in relazione alle procedure di affidamento ammissibili:

oggetto lavori	CIG	80% Incentivo	GEO. CONTIN
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - ANNUALITÀ 2020-2021". CUP F22J20005190006	Z0A3598E8D	€ 285,60	€ 285,60

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **LIQUIDARE** gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 in riferimento al progetto denominato "Realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale – annualità 2020-2021" per l'importo di **€ 285,60** a favore del geom. Anna Contin.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Mattinzioli / Infocert S.p.a.
Firmato digitalmente

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N° 7 del 19/01/2023

Proposta N. 13 del 18/01/2023

Oggetto:	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'ENTE NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 06/12/2021 - "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - ANNUALITÀ 2020-2021". CUP F22J20005190006
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto - attesta che il presente atto non necessita di alcuna copertura finanziaria.

Marcheno, 19/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Quistini / Infocert Spa

Firmato digitalmente